

Giovedì, 29 Novembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



**SMS a 6 cent verso tutti**

» Invia SMS da PC e cellulare  
» SMS GRATIS per provare  
» Attivazione Gratuita e senza impegno


**PROVA GRATIS**

**IMMIGRAZIONE.biz**  
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 5955 del 24 novembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - destinatario di due distinti provvedimenti espulsivi emessi sotto diverse generalità - Ilegale rientro nel territorio dello Stato senza che fossero trascorsi i previsti 10 anni dalla data di emissione dei provvedimenti espulsivi



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5483 del 2012, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Ammendola, Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 05828/2011, resa tra le parti, concernente diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza collegiale n. 3550/2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto, come già preannunciato nell'ordinanza interlocutoria, di poter procedere alla definizione immediata della controversia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, nell'anno 2009 ha fatto richiesta alla Questura di Napoli per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il provvedimento impugnato in primo grado ha negato il titolo richiesto nel rilievo che sussistevano condizioni ostative al suo rilascio in quanto a seguito di rilievi foto dattiloscopici era emerso che il \*\*\*\*\*

era risultato destinatario di due distinti provvedimenti espulsivi emessi sotto diverse generalità il 29 maggio ed il 9 luglio 2003 rispettivamente dal Prefetto di Crotone e dal Prefetto di Napoli.

Inoltre, sempre secondo il provvedimento impugnato, l'interessato «faceva arbitrariamente rientro in Italia in data 28 febbraio 2009, munito di passaporto ordinario riportante le sue effettive generalità e munito di visto di ingresso rilasciato in data 28 gennaio 2009 dalle competenti autorità consolari, cui non rappresentava di essere soggetto ai suddetti provvedimenti di espulsione»; in tale guisa lo straniero aveva fatto «illegalmente rientro nel territorio dello Stato senza che fossero trascorsi i previsti 10 anni dalla data di emissione dei provvedimenti espulsivi a suo carico e senza richiedere la speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Interno».

2. L'interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Napoli, ma questo lo ha rigettato.

E' seguito l'appello dello straniero a questo Consiglio.

3. Questo Collegio, con ordinanza n. 3550 pubblicata il 1° settembre 2012, ha pronunciato quanto segue:

#### **RITENUTO:**

- che al centro della controversia sta il problema della preclusione al rientro in Italia dell'interessato, derivante – secondo l'assunto dell'amministrazione – da due pregressi provvedimenti di espulsione;

- che a questo riguardo la sentenza appellata afferma che il ricorrente non ha contestato l'esistenza dei suddetti atti di espulsione, né il fatto che essi siano rimasti inoppugnati, né, infine, che l'interessato abbia trascurato di chiedere la speciale autorizzazione ministeriale per il rientro in Italia, mentre l'appellante sostiene che, al contrario, il ricorso di primo grado conteneva una richiesta istruttoria rivolta al fine di accertare l'esistenza dei due atti di espulsione e la loro riferibilità al ricorrente;

- che in questa situazione si ritiene opportuno, impregiudicato il merito, ordinare all'amministrazione resistente di depositare in giudizio copia dei due atti di espulsione asseritamente emessi a carico dell'interessato nel 2003, con ogni altro documento utile a risolvere eventuali incertezze di fatto sulla identità del soggetto espulso e sulla data dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale;

- che per l'adempimento si assegna il termine del 15 ottobre 2012 rinviando alla nuova camera di consiglio cautelare del 23 novembre 2012, data nella quale il Collegio potrà anche procedere alla definizione immediata ai sensi dell'art. 60, c.p.a. (omissis).

4. L'ordinanza ha avuto adempimento con il deposito (effettuato il 23 ottobre 2012) della documentazione da cui risulta, fra l'altro, come si è giunti a stabilire che l'attuale ricorrente si identifica con i nominativi a carico dei quali erano stati emessi i due pregressi atti di espulsione. L'identificazione è stata resa possibile dai rilievi fotodattiloscopici, e la documentazione al riguardo appare probante.

Poiché questo era l'unico punto oggetto di possibile discussione, appare eliminata ogni perplessità sulla legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, e di conseguenza sulla correttezza della sentenza appellata.

5. Per vero, dalla documentazione prodotta non risulta se ed in quale data l'interessato si fosse effettivamente allontanato dal territorio nazionale, ma era interesse del ricorrente, piuttosto che dell'amministrazione, darne la prova: infatti il termine di efficacia del divieto di rientro dello straniero espulso non decorre se non dal momento in cui questi abbia effettivamente lasciato il territorio nazionale, e non matura se non in quanto l'assenza si protragga per tutto il tempo stabilito dal provvedimento di

espulsione.

Nulla essendo stato dedotto in contrario dal ricorrente, si deve dunque presumere che quando egli ha fatto rientro in Italia (supposto che ne fosse uscito) non era ancora cessata l'efficacia della preclusione.

6. In conclusione l'appello deve essere respinto.

Tuttavia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **rigetta** l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sabato, 24 Novembre 2012

## **Badanti**

Affida La Tua Ricerca A Xenior®. Solo Con  
Noi Hai Tutte Le Garanzie

[Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti](http://Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti)

Scegli Tu! ▶

News



## **[Nuovi flussi d'ingresso, la maggior parte sono conversioni](#)**

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Pericolosità sociale, si al rinnovo del permesso senza riscontri oggettivi](#)**

La questione della pericolosità sociale è un punto che ultimamente sta facendo vacillare le sicurezze di alcune Questure...

[Leggi tutto »](#)

## **[Flussi 2012 non stagionali. Ore 09.00 del 7 dicembre 2012 nuovo clik day](#)**

Sulla gazzetta ufficiale n. 273 del 22-11-2012 , è stato pubblicato il DPR 16 ottobre 2012 "Programmazione ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Il Governo pensa già ad un nuovo decreto flussi](#)**

A poco più di un mese dalla fine della cosiddetta "sanatoria", e dopo il decreto flussi per gli stagionali, il Governo ...

[Leggi tutto »](#)

## **[La gestione accoglienza dei migranti. Le raccomandazione del Ministero della Salute](#)**

Il presente documento contiene raccomandazioni, stilate sulla base delle valutazioni effettuate nelle missioni degli ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Sanatoria 2012, pagamento contributi arretrati entro il 16 novembre](#)**

Dovranno essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)

- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891